

R.G. C.S.A.: 01/2018

Sent. N. : 02/2018

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
CORTE FEDERALE D'APPELLO

La Corte Federale d'Appello, nelle persone di:

Prof. Avv. Alberto Gambino

Presidente

Avv. Prof. Luca Fiormonte

Vice Presidente

Avv. Giuseppe Emmolo

Componente

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Su reclami proposti, rispettivamente, dalla Procura Federale della FIB e dai Sigg.ri Romolo Rizzoli ed Andrea Rizzoli avverso la sentenza del Tribunale federale della FIB nel procedimento in corso n. 5/17 del 22\2\2018

Premesso che

- 1) in data 8\3\2018 la Procura federale depositava reclamo avverso la sentenza del Tribunale federale del 22\2\2018 nel procedimento n. 5/2017;
- 2) anche i sigg.ri Romolo ed Andrea Rizzoli hanno avanzato eguale reclamo in data 9/3/2018;
- 3) nella sentenza, il Tribunale Federale riferiva di un atto di deferimento formulato dalla Procura col seguente "capo di imputazione": "**Capo A)** ***il sig. Romolo Rizzoli*** *violazione degli artt. 1, 2 e 10 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, art. 8 dello Statuto F.I.B. e art. 60, comma 2 lett. i del R.G.D. F.I.B. ed art. 39 Reg. Amm.ne e Contab. F.I.B, per aver mantenuto una condotta non conforme ai principi sportivi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza morale e materiale in relazione all'affidamento all'A.S.D. Gianchiga di alcuni spazi del Centro Tecnico Federale sito in Roma via della Grande Muraglia, associazione sportiva il cui Presidente è il sig. Andrea Rizzoli, figlio di Romolo, affidamento avvenuto nel maggio 2011 in palese conflitto d'interessi senza aver esperito alcuna procedura né aver sottoscritto alcun con-*



tratto con la predetta società, così non ottemperando ai principi di economicità, trasparenza ed imparzialità, con un sostanziale e generale accollo di oneri e spese a carico della F.I.B. senza che alla medesima venisse riconosciuto alcun importo dalla Gianchiga la quale incassava invece rilevanti somme per le attività, sportive e non, espletate all'interno della struttura, anche con utilizzo illegittimo di personale federale. Tale condotta risulta aggravata ai sensi dell'art. 57 R.G.D. F.I.B., comma 6 lett. a) per aver commesso il fatto con abuso di poteri ed in violazione dei doveri derivanti all'esercizio delle sue funzioni quale Presidente Federale, lett. g) per aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità alla F.I.B e lett. l) per aver commesso l'illecito per assicurare al figlio Andrea Rizzoli un vantaggio, circostanze configurabili anche ai sensi dell'art. 57 comma 10 R.G.D. F.I.B." **Capo B) il sig. Andrea Rizzoli**, violazione degli artt. 1, 2 e 10 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, art. 8 dello Statuto F.I.B., art.1 del R.G.D. F.I.B. e art. 60, comma 2 lett. i, per aver mantenuto una condotta non conforme ai principi sportivi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza morale e materiale quale Presidente della A.S.D. Gianchiga in relazione alla gestione della porzione di area del Centro Tecnico Federale di Roma affidata, in violazione di quanto sopra ed in palese conflitto d'interessi, alla società medesima dalla F.I.B. di cui era Presidente il padre, sig. Romolo Rizzoli, beneficiando in tal modo di una serie vantaggi economici consistenti nel percepire notevoli somme per l'attività espletata, sportiva e non, anche con l'utilizzo illegittimo di personale federale, avendo adibito alcuni locali a destinazioni d'uso prive delle necessarie autorizzazioni di legge, il tutto senza sostenere alcun onere economico a fronte di tale affidamento, risultando oltretutto il sig. Andrea Rizzoli anche quale soggetto preposto all'amministrazione di alimenti e bevande a seguito di nomina della F.I.B. Servizi. Tale condotta risulta aggravata ai sensi dell'art. 57, comma 6 lett. a) per aver commesso il fatto con abuso di poteri ed in violazione dei doveri derivanti all'esercizio delle sue funzioni quale Presidente della A.S.D. Gianchiga, lett. g) per aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità alla F.I.B e lett. l) per aver commesso

l'illecito per assicurare a sé un vantaggio, circostanze configurabili anche ai sensi dell'art. 57 comma 10 R.G.D. F.I.B.".

- 4) In particolare, il Tribunale riferiva che il Procuratore Federale, partendo dalla denuncia/querela depositata dal Presidente della F.I.B, svolgeva un'approfondita istruttoria in seguito alla quale configurava illecito disciplinare a carico di Romolo Rizzoli per aver mantenuto negli anni un illegittimo affidamento di alcuni spazi di rilevante metratura del Centro Tecnico Federale, di proprietà del Comune di Roma ed in concessione alla FIB, alla A.S.D. Gianchiga, il cui Presidente era il figlio Andrea Rizzoli e nei confronti dello stesso Andrea Rizzoli, per aver beneficiato (e mantenuto), tramite l'associazione dallo stesso presieduta, del suddetto illegittimo affidamento fino alla restituzione dei locali alla federazione, avvenuta nel maggio 2017, con ingiusti vantaggi economici.

Il Tribunale riferiva, inoltre, che nell'atto di deferimento si specificasse che l'affidamento avveniva senza un preciso atto di conferimento e senza una gara o altra procedura ad evidenza pubblica, ma tramite un semplice scambio di corrispondenza, avvenuto nel periodo tra marzo e giugno del 2011, tra Alessandro Di Stefano, allora Segretario della Gianchiga, Maria Claudia Vannini, allora Amministratore Delegato della FIB Servizi, nonché Segretario Generale della FIB e l'allora Presidente FIB, Romolo Rizzoli, padre di Andrea Rizzoli, Presidente della Gianchiga. Secondo la tesi accusatoria, il conferimento sopra specificato aveva la finalità di affidare ampi spazi del Centro Tecnico Federale a detta associazione, gestita dal figlio di Rizzoli all'epoca dei fatti Presidente FIB, facendogli ottenere rilevanti ricavi dallo svolgimento di vari corsi sportivi, quali: arti marziali, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, danza, ballo ed altre discipline; senza riconoscere alcunché alla FIB, nemmeno a titolo di canone di occupazione degli spazi, e senza sopportare alcun onere e/o costo di gestione, avvalendosi, inoltre, indebitamente, a titolo gratuito, delle prestazioni lavorative del personale FIB. Il tutto in palese violazione dei principi sportivi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza morale e materiale ed in spregio delle normative e regolamenti in materia di amministrazione, appalti e contabilità ed in

evidente conflitto d'interessi di natura familiare, in danno della Federazione. All'esito delle indagini, la Procura riteneva confermate anche le gravi anomalie riscontrate dalla Federazione all'interno delle aree gestite dalla suddetta società, come ad esempio l'utilizzo di spogliatoi privi delle necessarie autorizzazioni sanitarie e la presenza di tendaggi, che circondavano il palazzetto di circa 600 metri quadrati, non ignifughi, con grave pericolo per i frequentanti e, indirettamente, per la Federazione intera, oltre al fatto che personale della Federazione veniva normalmente utilizzato per svolgere attività anche a favore della Gianchiga.

- 5) Instauratosi il contraddittorio in primo grado, i deferiti Romolo Rizzoli ed Andrea Rizzoli contestavano la ricostruzione formulata dalla Procura eccependo, in via preliminare, la prescrizione dell'azione nei confronti di Romolo Rizzoli, sostenendo che l'eventuale illecito dallo stesso eventualmente perpetrato si sarebbe prescritto decorsi 2 anni dalla data di affidamento delle aree, avvenuta nel maggio 2011, se ritenuto applicabile il regolamento entrato in vigore il 18.12.2014, o 6 anni dalla suddetta data, se ritenuto applicabile il regolamento attualmente in vigore. Nel merito, i deferiti sostenevano non fosse stata raggiunta la prova della loro responsabilità in quanto: l'affidamento delle aree del CTF alla Gianchiga era avvenuto a seguito di delibera del Consiglio Federale del 26/27 febbraio 2011 ed in favore di una società non avente fini di lucro; che la società medesima non avrebbe ricavato ingenti incassi dall'attività (come dimostrato dai bilanci depositati) e che, comunque, come contropartita, la Gianchiga avrebbe effettuato attività di divulgazione dello sport delle bocce tra i giovani, reperendo nuovi tesserati in favore della Federazione. In merito alle spese di gestione delle aree affidate alla Gianchiga, poi, i Rizzoli sostenevano che non era vero che le stesse fossero state sostenute dalla Federazione, in quanto la società aveva un proprio contratto di pulizia ed acquistava in proprio il gasolio per il riscaldamento; né utilizzava dipendenti FIB, in quanto aveva una dipendente, tale Sig.ra Mirella Chiappa. La Gianchiga, inoltre, si sarebbe resa disponibile a concedere l'uso delle aree affidatele in occa-




sione degli eventi sportivi istituzionali organizzati dalla FIB e, in tali occasioni, effettuava in modo gratuito lavoro di organizzazione, ricerca e presentazione di società di servizi e di organizzazione eventi, poi remunerate dalla Federazione stessa. La causa veniva, quindi, istruita con l'acquisizione di prove documentali e testimoniali e all'udienza del 20.02.2018, le parti procedevano alla discussione orale e precisavano quindi le rispettive conclusioni e richieste.

A tale udienza, la Procura modificava le proprie conclusioni senza che la difesa dei Rizzoli eccepisse nulla al riguardo (e neanche nel reclamo oggetto del presente giudizio). In particolare, la Procura concludeva affinché entrambi i Rizzoli, oltre alle domande formulate nell'atto di deferimento, fossero condannati anche per la violazione dell'articolo 60.4 lettera d) RDG FIB con riferimento al comma 2 lettera g), oltre le aggravanti ivi applicabili.

- 6) Che il Tribunale con la richiamata sentenza qui impugnata: a) preliminarmente, rigettava l'eccezione di prescrizione sollevata dal sig. Romolo Rizzoli in quanto il *dies a quo* decorreva dalla data di immissione nel possesso della Gianchiga nelle aeree del CTF, avvenuta in modo completo dal 2015 e non dalla citata delibera del Consiglio Federale del 25/26.02.2011; b) riteneva Romolo Rizzoli responsabile dei fatti a lui ascritti *"in violazione degli artt. 1, 2 e 10 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, art. 8 dello Statuto F.I.B. e art. 60, comma 2 lett. i) del RGD F.I.B. ed art. 39 Reg. Amm.ne e Contab. F.I.B.* Per l'effetto: - *per il calcolo della pena conseguente all'aver tenuto una condotta non conforme ai principi sportivi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza morale e materiale, per aver concesso e mantenuto, negli anni, l'affidamento di alcuni spazi del CTF all'associazione sportiva Gianchiga, di cui il Presidente è Andrea Rizzoli, figlio di Romolo, senza aver esperito alcuna procedura ad evidenza pubblica, senza aver indicato alcun valido criterio di scelta ed in assenza di un qualsivoglia regolamento contrattuale, si richiama l'art. 60.4. lett. b) RGD FIB con riferimento al comma 2 lettera i) che prevede la sanzione della squalifica da uno a mesi due.*



Prendendo a riferimento la pena minima, si ha una squalifica di un mese.

- Per aver commesso l'illecito in palese conflitto d'interesse, in quanto la società beneficiata era presieduta dal figlio, Andrea Rizzoli, si richiama nuovamente l'art. 60.4. lett. b) RGD FIB con riferimento al comma 2 lettera i) con la squalifica da uno a mesi due. Prendendo a riferimento la pena minima, si ha una squalifica di un mese.

- Per aver violato i principi di economicità, trasparenza ed imparzialità, determinando con la sua condotta un sostanziale e generale accollo di oneri e spese a carico della FIB senza che alla medesima venisse riconosciuto alcun importo dalla Gianchiga, la quale dal canto suo incassava invece somme per le attività, sportive e non, espletate all'interno della struttura, si richiama sempre l'art. 60.4. lett. b) RGD FIB con riferimento al comma 2 lettera i) con la squalifica da uno a mesi due. Prendendo a riferimento la pena minima, si ha la squalifica di un mese.

Continuava il Tribunale specificando come "all'esito della somma delle pene previste per i tre illeciti sopra indicati, si ottiene una pena complessiva di mesi tre".

In relazione alla richiesta di condanna di cui all'art. 60.4. lett. d) RGD FIB con riferimento al comma 2 lettera g), il Tribunale riteneva di non poterla accogliere "in quanto l'infrazione di cui all'art. 60.2. RGD FIB lett. g) non risultava contestata nell'atto di deferimento, né nel suo intendimento". Alle fattispecie sopra enunciate risultano applicabili le aggravanti di cui all'art. 57.6. RGD FIB, lett. a) per aver commesso il fatto con abuso di poteri ed in violazione dei doveri derivanti all'esercizio delle sue funzioni quale Presidente Federale; lett. g) per aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità alla FIB; lett. l) per aver commesso l'illecito per assicurare al figlio Andrea Rizzoli, tramite l'associazione dallo stesso presieduta, un vantaggio. Non si ritiene applicabile l'aggravante del concorso.

Il Tribunale riteneva non doversi applicare la recidiva di cui all'art. 58.2. lett. c) RGD FIB, in quanto i fatti contestati risalgono pacifi-

camente ad epoca precedente la condanna conseguita dal Romolo Rizzoli. Altresì, riteneva applicabile la circostanza attenuante generica, per avere l'incolpato affidato il CTF alla Gianchiga anche al fine di promuovere il CTF e, indirettamente, il gioco delle Bocce nel territorio.

Vista la contemporanea sussistenza di circostanze aggravanti e attenuanti, il Tribunale ha ritenuto di operare un giudizio di prevalenza delle aggravanti, sia in ragione del loro numero, che della loro maggiore gravità, con conseguente aumento della pena fino al doppio.

Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, applicava all'incolpato Romolo Rizzoli la sanzione pari a 6 (sei) mesi di squalifica con conseguente sospensione per pari tempo da ogni qualifica federale ricoperta.

- 7) **Relativamente alla posizione del sig. Andrea Rizzoli** il Tribunale specificava come questi si fosse reso responsabile dei fatti a lui ascritti in violazione degli artt. 1, 2 e 10 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, art. 8 dello Statuto F.I.B., art.1 del R.G.D. F.I.B. e art. 60, comma 2 lett. i) R.G.D. F.I.B. In particolare, per il calcolo della pena:

- a)** per aver mantenuto dal 2015 fino al 2017 una condotta non conforme ai principi sportivi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza morale e materiale quale Presidente della A.S.D. Gianchiga in relazione alla gestione della porzione di area del Centro Tecnico Federale di Roma affidata, in violazione di quanto sopra ed in palese conflitto d'interessi, alla società medesima dalla F.I.B. di cui era Presidente il padre, sig. Romolo Rizzoli, si richiama l'art. 60.4. lett. b) RGD FIB con riferimento al comma 2 lettera i) con la squalifica da uno a mesi due. Prendendo a riferimento la pena minima, si ha una squalifica di un mese;
- b)** per aver consentito l'accesso ai soci e non a locali adibiti ad uso spogliatoi senza le necessarie autorizzazioni in materia sanitaria e di sicurezza, nonché averli esposti a pericolo per l'utilizzo di materiali di arredo sprovvisti della relativa certificazione antincendio esponendo indirettamente la Federazione a rilevanti ri-

schì, si richiama nuovamente l'art. 60.4. lett. b) RGD FIB con riferimento al comma 2 lettera i) con la squalifica da uno a mesi due. Prendendo a riferimento la pena minima, si ha una squalifica di un mese;

- c) per aver mantenuto la suddetta condotta beneficiando di indubbi vantaggi economici derivanti dall'attività svolta all'interno delle aree del CTF affidate alla Gianchiga e senza aver sostenuto alcun onere economico in ragione di tale affidamento, si richiama sempre l'art. 60.4. lett. b) RGD FIB con riferimento al comma 2 lettera i) che prevede la squalifica da uno a due mesi. Prendendo a riferimento la pena minima, si ha una squalifica di un mese.

All'esito della somma delle pene previste per i tre illeciti, si ottiene una pena complessiva di mesi tre;

- d) in relazione alla richiesta di condanna di cui all'art. 60.4. lett. d) RGD FIB con riferimento al comma 2 lettera g), il Tribunale riteneva di non poterla accogliere in quanto l'infrazione di cui all'art. 60.2. RGD FIB lett. g) non risulta contestata nell'atto di deferimento, né nel suo intendimento;

- e) detta condotta risulta aggravata ai sensi dell'art. 57.6. RGD FIB lett. a) per aver commesso il fatto in violazione dei doveri derivanti all'esercizio delle sue funzioni quale Presidente della A.S.D Gianchiga; lett. g) per aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità alla FIB e lett. l) per aver commesso l'illecito per assicurare a sé un vantaggio. Non si ritiene applicabile l'aggravante del concorso;

- f) il Tribunale riteneva, altresì, applicabile la circostanza attenuante generica, per avere l'incolpato gestito il CTF anche al fine di promuovere il Centro stesso nel territorio ed aver partecipato gratuitamente all'organizzazione di manifestazioni organizzate dalla FIB, fornendo supporto e lasciando la disponibilità delle aree dallo stesso occupate (anche se in modo prevalente durante i fine settimana, quando non venivano effettuati i corsi);

- g) con riferimento alla posizione di Andrea Rizzoli, poi, anche se la condotta in forza della carica ricoperta appariva meno grave di

quella del padre, il Tribunale valutava negativamente il comportamento assunto sia in fase di indagini dinanzi alla Procura, più volte invitata a rinviare l'audizione per supposti impegni professionali e, poi, liquidata con comunicazione inviata tramite difensore, che successivamente, dinanzi allo stesso Tribunale Federale, laddove si presentava solo alla prima udienza, dichiarando di non voler rendere dichiarazioni per la pendenza di un procedimento penale, e poi non comparendo più per non meglio precisati impegni professionali;

- h)** vista la contemporanea sussistenza di circostanze aggravanti e attenuanti, il Tribunale ha ritenuto di operare un giudizio di prevalenza delle aggravanti sia in ragione del numero che della loro maggiore gravità, con aumento della pena fino al doppio;
- i)** alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, il Tribunale applicava, per entrambi i deferiti, la sanzione pari a 6 (sei) mesi di squalifica con conseguente sospensione per pari tempo da ogni qualifica federale ricoperta, come meglio indicato in dispositivo, letto all'udienza del 20.02.2018;

8) Nel reclamo oggetto del presente giudizio la procura, relativamente alla posizione del sig. Romolo Rizzoli, eccepiva:

A) Erroneità nella determinazione del quadro sanzionatorio – Errato calcolo della pena conseguente alle violazioni acclarate ai sensi dell'art. 60.4. lett. b) RGD FIB.

La Procura rilevava come l'applicazione delle suddette pene minime, alla luce della gravità della condotta tenuta e degli altri elementi richiamati dall'art. 64 RGD FIB, non trovavano alcuna motivazione nella pronuncia, risultando altresì contraddittoria rispetto a quanto riconosciuto dal Tribunale a carico dell'incolpato, i cui illeciti compiuti configurano delle fattispecie di notevole e rilevante entità poste in violazione dell'ordinamento giuridico sportivo. Secondo la Procura le condotte così come accertate devono essere considerate sia sotto l'aspetto oggettivo che quello soggettivo, profili che nel caso di specie hanno raggiunto una elevatissima intensità unita ad una specifica peculiarità (molteplici violazioni di natura etica, morale, econo-

mica, amministrativa, con notevoli danni arrecati nel tempo alla Federazione, interessi personali ed economici dei Rizzoli intrecciati in un quadro di generale e palese illiceità). Pertanto, la Procura sosteneva come quanto disposto dal Tribunale di applicazione della pena minima di un mese, fosse del tutto sproporzionata e non congrua in relazione alla natura, alla specie, ai modi ed al tempo delle condotte poste in essere in palese violazione dell'art. 64 RGD FIB, in quanto il Tribunale avrebbe dovuto applicare per ciascuna infrazione la pena di due mesi, arrivando quindi ad una pena complessiva di mesi sei e non tre come erroneamente disposto dal Giudice di primo grado. Con un secondo motivo la Procura lamentava il:

B) Mancato accoglimento da parte del Tribunale della richiesta di condanna di cui all'art. 60.4 lett. d) RGD FIB con riferimento al comma 2 lett. g della stessa norma.

Sosteneva la Procura di aver chiesto tale applicazione in virtù del combinato disposto tra il predetto articolo non applicato (vedi verbale di udienza del 20\2\2018) e l'art. 39 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità della FIB; tra l'altro, secondo la Procura, la stessa difesa non aveva eccepito alcunché sulla contestazione *de qua*. Concludeva quindi sul punto affinché dovesse essere accolta la propria richiesta di condanna con la conseguente applicazione della squalifica per sei mesi e con l'inibizione a ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale per il periodo di un anno.

C) Errato calcolo delle aggravanti ai sensi dell'art. 57.6. RGD FIB lett. a, g e l.- recidiva

Il Tribunale, secondo la Procura, avrebbe, con un'erronea valutazione ed insufficiente motivazione, ritenuto applicabile la circostanza generica per aver il Romolo Rizzoli affidato il CTF alla Gianchiga anche al fine di promuovere il CTF medesimo e, indirettamente, il gioco della bocce nel territorio. Tale erroneità sarebbe costituita, secondo la Procura, nella determinazione dell'entità delle aggravanti rispetto alle fattispecie principali così come acclarate e riconosciute, violando anche su tale punto l'art. 64 RGD FIB, anche alla luce del principio di proporzionalità tra gli illeciti posti in essere e le pene ir-

rogate. Secondo la Procura, il Tribunale avrebbe errato palesemente nel riconoscere applicabile anche la circostanza attenuante generica, individuata nell'aver l'incolpato affidato il CTF alla Gianchiga anche al fine di promuovere il centro medesimo e, indirettamente, il gioco delle bocce. Tuttavia, tale circostanza sarebbe inveritiera, come emergerebbe dall'istruttoria testimoniale espletata e dagli elementi documentali prodotti ed acquisiti, i quali avrebbero inequivocabilmente dimostrato che la promozione che la Gianchiga operava sul territorio era sostanzialmente "*pro domo sua*", volta all'organizzazione di numerosi corsi in altre discipline sportive (danza, ginnastica, arti marziali, pilates, ecc.) di cui incassava il cospicuo ricavato, beneficiando altresì del supporto di dipendenti federali o FIB Servizi, ma non prodigandosi certamente nell'attività delle bocce, le cui manifestazioni agonistiche erano in realtà indette ed organizzate dalla Federazione medesima e non certamente dalla società in questione. Inoltre, secondo la Procura, il Tribunale avrebbe operato una violazione dell'art. 57 comma 8 del RGD FIB laddove ha ritenuto applicabile, con motivazione contraddittoria, una circostanza attenuante generica risultata invero non provata ed in ogni caso non considerabile, atteso il giudizio di prevalenza compiuto in favore delle aggravanti. Inoltre, doveva altresì censurarsi la decisione del Tribunale di non ritenere applicabile l'aggravante del concorso, statuizione assolutamente in contrasto con le circostanze pacificamente emerse durante l'istruttoria ed in ogni caso priva di qualsivoglia motivazione.

Per tali ragioni, l'aumento della pena fino al doppio così come disposto dal Tribunale sarebbe palesemente non proporzionato e non congruo in relazione a quanto accertato, avendo dovuto invece il Tribunale applicare l'aumento della pena medesima fino al triplo.

La Procura insisteva quindi per l'applicazione della recidiva.

Pertanto, nei confronti del Romolo Rizzoli la Procura chiedeva la squalifica dello stesso per complessivi due anni, con l'inibizione dal ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale per il periodo di un anno, co-

sì come da richiesta formulata ritualmente in sede di udienza il 20/02/2018.

- 9) Sulla posizione del sig. Andrea Rizzoli, la Procura eccepiva: A) Erroneità nella determinazione del quadro sanzionatorio – Errato calcolo della pena conseguente alle violazioni acclarate ai sensi dell'art. 60.4. lett. b) RGD FIB; B) Mancato accoglimento da parte del Tribunale della richiesta di condanna di cui all'art. 60.4 lett. d) RGD FIB con riferimento al comma 2 lett. g della stessa norma; C) Errato calcolo della aggravanti ai sensi dell'art. 57.6. RGD FIB lett. a, g e l. Le motivazioni alla base del reclamo riportano in buona parte gli stessi argomenti già espressi dalla Procura riguardo alla posizione del sig. Romolo Rizzoli che qui, per sinteticità della sentenza, non riporteremo. Alla luce dei citati motivi, la Procura chiedeva all'odierna Corte, confermata la responsabilità in capo al sig. Andrea Rizzoli dei fatti a lui ascritti, la sua squalifica per complessivi un anno e quattro mesi, oltre all'inibizione dal ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale per il periodo di un anno, così come da richiesta formulata in sede di udienza il 20/02/18.

- 10) Anche i Rizzoli hanno impugnato la sentenza di primo grado per i seguenti motivi: A) ERRONEITA', CONTRADDITTORIETA' ED INFONDATEZZA DELLA DECISIONE SULL'ECCEZIONE DI INTERVENUTA PRESCRIZIONE PER I FATTI ADDEBITATI A ROMOLO RIZZOLI; B) ERRONEITA', CONTRADDITTORIETA' ED INFONDATEZZA DELLA DECISIONE SUL RICONOSCIMENTO DI UNA RESPONSABILITA'

PERSONALE DEL PRESIDENTE RIZZOLI; C)
ERRONEITA', CONTRADDITTORIETA' ED
INFONDATEZZA DELLA DECISIONE SUL
RICONOSCIMENTO DI RESPONSABILITA' PUR IN
PRESENZA DI CIRCOSTANZE ESIMENTI; D)
ERRONEITA', CONTRADDITTORIETA' ED
INFONDATEZZA DELLA DECISIONE SULLA PRESUNTA
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI ECONOMICITA',
TRASPARENZA ED IMPARZIALITA'; E) ERRONEITA',
INFONDATEZZA E NULLITA' DELLA DECISIONE SULLA
PRETESA VIOLAZIONE DEL DISCIPLINARE DEL
COMUNE DI ROMA; F) ERRONEITA',
CONTRADDITTORIETA' ED INFONDATEZZA DELLA
DECISIONE SUL PRETESO UTILIZZO DI PERSONALE
FEDERALE DA PARTE DELLA GIANCHIGA -
VIOLAZIONE DELL'ART. 9.4 RGS; G) ERRONEITA',
CONTRADDITTORIETA' ED INFONDATEZZA DELLA
DECISIONE SUL PRETESO UTILIZZO DI PERSONALE
FEDERALE DA PARTE DELLA GIANCHIGA; H)
ERRONEITA', CONTRADDITTORIETA' ED
INFONDATEZZA DELLA DECISIONE SUL PRETESO
MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE DI UTILIZZO
DEL CENTRO; I) ERRONEITA', CONTRADDITTORIETA'
ED INFONDATEZZA DELLA DECISIONE SUL PRETESO
REALIZZO DI CONSIDEREVOLI INCASSI MENSILI (no
 profit, mancata considerazione dei bilanci).

Entrambi i Rizzoli così concludevano congiuntamente: *accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione disciplinare nei confronti del sig. Romolo Rizzoli per intervenuta prescrizione; accertare e dichiarare comunque l'infondatezza delle imputazioni loro ascritte.*

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va accolto il reclamo presentato dalla Procura nei limiti di cui alle seguenti motivazioni. Deve, per l'effetto, essere respinto quello proposto dai signori Rizzoli.

Analizzando i singoli motivi di entrambi, si osserva quanto segue.

Deve *in primis* specificarsi come la sentenza del Tribunale abbia già acclarato le responsabilità dei signori Rizzoli per quanto posto in opera dagli stessi in violazione delle norme ivi contestate. Questa Corte deve verificare, in accoglimento del reclamo della Procura ed a conferma dell'impianto fondante la sentenza del Tribunale di condanna, se quest'ultimo abbia errato, o meno, nella valutazione della sanzione disciplinare inflitta, nonché se esistano gli estremi per l'applicazione sia della richiesta recidiva, sia della domanda relativa al mancato accoglimento da parte del Tribunale della richiesta di condanna di cui all'art. 60.4 lett. d) RGD FIB con riferimento al comma 2 lett. g della stessa norma

SULL'ECCEPITA PRESCRIZIONE E SULLA RECIDIVA.

È da rigettare la richiesta di applicazione della recidiva, poiché i fatti contestati nel precedente procedimento sono successivi a quelli oggetto del presente giudizio.

Quanto alla prescrizione, la difesa del sig. Romolo Rizzoli ha insistito anche in questa fase di appello sulla relativa eccezione di prescrizione, sostenendo che l'unico atto posto in essere nella vicenda da parte dello stesso sig. Ro-

molo Rizzoli sarebbe quello del 2011, riportando anche una sentenza della Corte di Cassazione.

Tuttavia, questa Corte ritiene corretto il percorso logico giuridico seguito dal Tribunale sul punto.

Si rileva, preliminarmente, che i rilievi di sentenze di diritto domestico non siano comparabili con i contenuti del diritto sportivo se non riguardano norme fondamentali a tutela dei diritti soggettivi, è specificatamente l'art. 26.1. RGS del 2007, in vigore fino al 2014, che recita, *"le infrazioni di carattere disciplinare cadono in prescrizione decorsi 2 anni dal fatto o dall'ultimo atto riferito alla infrazione stessa"*. Dunque, applicando l'attuale regolamento, l'articolo 44 prevede un termine prescrizione ancora più lungo.

In ogni caso, le violazioni nelle quali è incorso Romolo Rizzoli non si esauriscono nell'affidamento, essendo stato provato che dietro gli atti relativi al centro federale vi fosse la conoscenza dello stesso Rizzoli, posto, tra l'altro, che nella qualità di Presidente della FIB era certamente informato su cosa accadesse in un centro tecnico federale dove si allenano anche gli atleti nazionali, ovvero che avesse il totale controllo sulla gestione della Federazione o che non fosse tenuto a verificare l'esattezza del rispetto di un contratto così importante e che per di più coinvolgeva suo figlio e dal quale si sarebbero dovuti introitare somme mensili e demandare il controllo logistico del più importante centro tecnico della Federazione. In ogni caso, nessuna prova è stata fornita dalla difesa in ordine al fatto che gli atti successivi non siano stati conosciuti dal sig. Romolo Rizzoli nella sua qualità di Presidente. Questa Corte condivide quanto affermato in sentenza dal Tribunale, ovvero che l'infrazione contestata, ovvero gli atti riferibili, sono ravvisabili nel persi-

stente comportamento del Rizzoli in unione col figlio Andrea e di tutte le conseguenze economiche, e non, derivatene alla Federazione e protrattesi sino al rilascio dei locali nel maggio 2017.

Tale condotta non è stata conforme ai principi sportivi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza morale e materiale in relazione all'affidamento all'A.S.D. Gianchiga (associazione sportiva il cui Presidente era il figlio sig. Andrea Rizzoli) di alcuni spazi del Centro Tecnico Federale sito in Roma via della Grande Muraglia; affidamento deliberato nel maggio 2011 conflitto d'interessi, senza aver esperito alcuna procedura, né aver sottoscritto alcun contratto con la predetta società, così non ottemperando ai principi di economicità, trasparenza ed imparzialità, con un sostanziale e generale accollo di oneri e spese a carico della F.I.B. protrattisi nel tempo e fino al rilascio dei locali, senza che alla medesima Federazione venisse riconosciuto alcun importo dalla Gianchiga, la quale incassava invece rilevanti somme per le attività, sportive e non (e che dall'esame dei bilanci, come vedremo, risultano essere superiori a quelli dichiarati negli stessi atti ufficiali), espletate all'interno della struttura.

La prescrizione non può essere applicata, come sostiene la difesa, con riferimento ad un *dies a quo* univoco consistente solo ed unicamente dall'atto del consiglio federale del 2011.

L'eccezione di prescrizione deve quindi essere rigettata con conferma sul punto della sentenza di primo grado e, in aggiunta, con l'applicazione dell'aggravante ai sensi dell'art. 57 R.G.D. F.I.B., comma 6 lett. a), per aver commesso il fatto con abuso di poteri ed in violazione dei doveri derivanti all'esercizio delle sue funzioni quale Presidente Federale; lett. g), per aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità alla F.I.B; lett. l), per



aver commesso l'illecito per assicurare al figlio Andrea Rizzoli un vantaggio, circostanze configurabili anche ai sensi dell'art. 57 comma 10 R.G.D. F.I.B..

PRIMO MOTIVO DEL RECLAMO DELLA PROCURA (CAPO A DELLE PREMESSE DEL PRESENTE ATTO).

Questa Corte condivide la ricostruzione effettuata dal Tribunale in ordine alla illiceità della condotta del sig. Romolo Rizzoli, in quanto non conforme ai principi sportivi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza morale e materiale per aver concesso e mantenuto, negli anni, l'affidamento e la gestione di alcuni spazi del CTF all'associazione sportiva Gianchiga, il tutto avvenuto in un contesto familiare di conflitto di interessi, senza indire gara, ovvero senza procedura ad evidenza pubblica, e, peraltro, in assenza di uno specifico atto di conferimento, con reiterati episodi in un arco temporale di oltre 6 anni (sia negli intendimenti che nell'aspetto pratico, logistico e di start up dell'iniziativa). Le evidenze derivanti dalle prove testimoniali esperite in primo grado non lasciano dubbi o necessità di analizzare altri fatti della vicenda, la cui cronistoria appare chiara.

Nella motivazione della sentenza di primo grado non appare condivisibile le sanzione inflitta al Romolo Rizzoli, atteso che il quadro nel quale è avvenuta tutta la vicenda ha assunto caratteristiche di estrema gravità e considerato che lo stesso Tribunale ha evidenziato come il Romolo Rizzoli fosse il *deus ex machina* di tutta l'operazione (vedi pag. 10 della sentenza *de qua*: *Romolo Rizzoli emergeva come il vero e proprio "dominus" della situazione, come pacificamente dichiarato dallo stesso in occasioni ufficiali in cui si definiva il "creatore" della Gianchiga, assumendo con grande disinvoltura atti ed iniziative di qualsiasi natura, disponendo di strutture in totale spregio*

delle norme, arrecando un danno patrimoniale alla Federazione, il tutto d'accordo con il figlio Andrea allo scopo di favorire economicamente l'attività della Gianchiga, dal medesimo presieduta, a sua volta responsabile delle condotte ascrittegli, nell'ambito di un conflitto d'interessi di natura familiare sia sotto il profilo materiale che quello della probità e della correttezza morale").

Ed ancora risulta inequivocabile il danno arrecato alla Federazione, approfittando sia della mancanza di qualsiasi controllo non solo in ordine alla parte logistica, finanziaria, di gestione e di corrispondenza tra contratto sottoscritto ed introiti effettivi, per di più attuati in presenza di una delibera di concessione da parte della pubblica amministrazione (Comune di Roma) i cui riverberi rivestono altri tipi di illeciti che in questo ambito assumono importanza per definire l'alveo di infallibilità in cui si muovevano gli incolpati e di controllo totale di tutta la filiera contrattuale.

Ebbene, con tutte le premesse sopra evidenziate ed in un contesto di tale gravità, il quadro sanzionatorio non può di certo prendere le mosse dal minimo applicabile (e senza applicare le dovute aggravanti), ma, semmai, dal massimo della sanzione previste. In tal senso e per l'effetto la sentenza va riformata come specificato nel dispositivo che segue, con applicazione dell'aggravante ex articoli 57, paragrafo 6, lettere a, c, g ed l, nonché paragrafi 7 e 8 dello stesso articolo.

SECONDO MOTIVO DEL RECLAMO DELLA PROCURA (CAPO B DELLE PREMESSE DEL PRESENTE ATTO).

The block contains three handwritten signatures. The top signature is in blue ink and appears to be 'Pur'. Below it, on the left, is a signature in blue ink that looks like 'KE'. To the right of that is a signature in black ink that looks like 'AP'.

Lamenta la Procura che il Tribunale non avrebbe accolto la sua richiesta di condanna ex 60.4 del RDG della FIB, comma 2, lett. g).

Come già riportato nelle premesse, all'udienza del 20/2/2018 le parti precisavano le proprie conclusioni e, in particolare, la Procura richiedeva l'applicazione dell'articolo 60.4 del RDG della FIB, lett. d) e comma 2, lett. g).

Ebbene, i Rizzoli nulla hanno obiettato a tali conclusioni e anche nell'atto di reclamo non si fa cenno a eventuale contestazione sul punto.

Si ritiene che la domanda ex lett. g) sia stata avanzata e questa Corte la intende proposta anche in combinato disposto con l'articolo 39 del Regolamento Amministrazione e Contabilità della FIB; richiesta che pure era stata regolarmente specificata dalla Procura nell'atto di deferimento.

Pertanto, erra il Tribunale quando non analizza tale violazione, sostenendo che la Procura non l'avesse mai domandata. Anzi, a tutto voler concedere, la domanda può considerarsi proposta anche nell'atto di deferimento, atteso che è indicata la norma (art. 39) ma non la sanzione per il quale il Giudicante può, nel giudizio sportivo, applicare in automatico secondo i dettami stabiliti, nel caso di specie, dal regolamento FIB.

Per l'effetto, ritiene questa Corte che da tutto il quadro accusatorio e storico della vicenda ci siano elementi tali da poter applicare l'articolo richiesto, in combinato disposto con il richiamato articolo 39 del Reg. Amm. e Contabilità.

Analizzando i fatti ed acclarata l'illiceità degli stessi, va specificato come si arrivi all'applicazione di tale violazione, anche in considerazione dei documenti acquisiti in giudizio (bilanci della Gianchiga).

La Gianchiga risulta essere una società sportiva dilettantistica che nel 2011 (anno dell'affidamento del centro dal punto di vista formale, ovvero l'anno nel quale assume di avere la possibilità di "gestire" gli spazi del centro tecnico *de quo*) aveva perdite per euro 888,00 e che nel 2012 aveva ricavi per soli 2.860,00 Euro. Di certo non una società in linea con le dichiarazioni effettuate nella richiesta del 23.03.11 da parte del sig. Alessandro di Stefano, Segretario della Gianchiga, ove inviava alla dott.ssa Vannini, Segretario Generale della FIB, una comunicazione con la quale richiedeva la possibilità di gestire non meglio precisate attività ludico-sportive all'interno del CTF, garantendo professionalità e competenza in ambito sportivo ed artistico-culturale e di essere una società con grande esperienza. Insomma, una società inattiva dal punto di vista della produzione e che di certo che non aveva alcuna esperienza commerciale, almeno tale che potesse risultare dall'attività ufficialmente svolta. Ebbene, in nessun atto del procedimento emerge che il Romolo Rizzoli o la Federazione da lui presieduta abbiano svolto alcuna indagine circa la serietà professionale della Gianchiga e la veridicità di quanto contenuto nella domanda di gestione degli spazi al centro tecnico federale. Il che conferma come l'attività appaia posta in essere per favorire il figlio del Presidente Rizzoli, legale rappresentante della Gianchiga, affidando il centro ad una società con un fatturato irrilevante e priva di esperienza commerciale. Ciò disattende il contenuto della lettera del 23.11.2011 della società del sig. Andrea Rizzoli e le successive trattative, in assenza di ogni e qualsiasi controllo e in violazione dei doveri derivanti dalla posizione di Presidente di una Federazione sportiva.



Viceversa, gli introiti della Gianchiga risultano essere aumentati proprio dopo aver concordato la gestione del centro federale ed in misura esponenziale, atteso che i ricavi risultano essere stati, nel 2016, ben euro 93.605,00.

Questa Corte condivide l'assunto del Tribunale che ha ritenuto provato come l'attività svolta dalla Gianchiga all'interno del CTF fosse iniziata nel 2014 con 37 soci e si fosse sviluppata fino al giugno del 2017, raggiungendo un numero *"di oltre 400 soci"* (cfr. dichiarazione resa dal teste Bottoni, v. verbale udienza 12.02.2018), tramite lo svolgimento di corsi in diverse discipline sportive, quali arti marziali, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, danza, ballo ed altro. Ciò ha generato considerevoli incassi mensili, visto che il costo medio per ogni singolo iscritto oscillava fra i *"45,00/50,00 euro"* (cfr. dichiarazione della sig.ra Vasconi, v. verbale udienza 20.02.2018). Orbene, i conti non tornano, atteso che 400 X 50 euro (o 45 che siano) costituiscono un incasso mensile di circa 20.000 euro che, su base annua, volendo pure considerare le vacanze estive, portano ad un incasso minimo di circa 180.000 euro annui, a fronte di ricavi annuali dichiarati di 73.000,00 circa nel 2015 e 94.000 euro circa nel 2016.

Ne consegue come non siano credibili i risibili guadagni eccepiti dalla difesa dei Rizzoli, risultando per tabulas (e non smentiti) non solo dai documenti depositati ma anche dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi.

Infine, per l'effetto di tali comportamenti, risultano altresì violate le fattispecie di cui agli artt. 1, 2 e 10 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, e dell'art. 1 dello Statuto F.I.B. In quest'ottica, possono di certo considerarsi gli elementi concernenti l'uso disinibito di locali in uso alla Federazione (anche senza alcuna autorizzazione legata agli obblighi che concernono la sicurezza negli ambienti di lavoro che non influisce sulla colpa del



Romolo Rizzoli ma, viceversa, su quella della Gianchiga e, per l'effetto, su Andrea Rizzoli), le molteplici fattispecie di nocumento per l'organizzazione Federale e senza alcun beneficio a favore di questa o, quantomeno, neanche di un elemento che possa far pensare che la gestione del centro federale potesse portare un beneficio in termini di prelazione per gli iscritti alla federazione od in termini economici per la Federazione, atteso che nulla è derivato alla Federazione stessa per la gestione del centro *de quo*.

Sul punto storico, questa Corte constata le gravissime responsabilità di entrambi i soggetti, confacendosi alla sentenza del giudice di primo grado.

Ne consegue che nei confronti di Romolo Rizzoli può trovarsi l'applicazione delle sanzioni come da dispositivo che segue.

TERZO MOTIVO DEL RECLAMO DELLA PROCURA (CAPO C DELLE PREMESSE DEL PRESENTE ATTO.).

Alcuni capi di imputazione sollevati dalla Procura possono, a parere della Corte, essere assorbiti in un unicum, atteso che, ad esempio, non risulta provato alcun nocumento a carico della Federazione per l'aver consentito ai soci e ai non soci l'accesso a locali adibiti ad uso spogliatoi senza le necessarie autorizzazioni in materia sanitaria e di sicurezza, nonché averli esposti a pericolo per l'utilizzo di materiali di arredo sprovvisti della relativa certificazione antincendio, esponendo indirettamente la Federazione a rilevanti rischi. Sono solo ipotesi non suffragate da risvolti concreti, poiché, fortunatamente, nulla è accaduto.

Certamente risultano invece violate le fattispecie di cui agli artt. 1, 2 e 10 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e art. 1 dello Statuto F.I.B., per le reiterate attività nel tempo operate dai Rizzoli in un vasto arco temporale e scaturite nell'inizio commerciale operato nel 2015.

Certamente devono essere applicate le aggravanti in assenza di alcuna attenuante che possa definirsi tale (vedi dispositivo che segue).

SULLA POSIZIONE DI ANDREA RIZZOLI.

Deve essere confermato anche per Andrea Rizzoli quanto già espresso in ordine alle acclamate violazioni degli articoli 1, 2 e 10 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, art. 8 dello Statuto F.I.B., art.1 del R.G.D. F.I.B. e art. 60, comma 2, lett. i). Anche in questa fase si confermano, inoltre, le motivazioni già riportate sopra in ordine all'applicazione della lettera g), la cui richiesta, come detto, era stata effettuata all'udienza del 20/2/2018 da parte della Procura.

Anche per il sig. Andrea Rizzoli valgono le aggravanti e la pena base dalla quale far decorrere l'applicazione della sanzione come in motivazione di cui appresso.

Diversa invece l'ipotesi di responsabilità dell'Andrea Rizzoli per aver effettuato l'attività senza autorizzazione, perché, nel caso di specie, egli, quale legale rappresentante della Gianchiga, ha approfittato e messo a rischio anche coloro i quali effettuavano qualsiasi attività fisica e, come tesserato e comunque come gestore del centro sportivo, aveva l'obbligo di esercitare l'attività sportiva secondo, in primis, la diligenza del buon padre di famiglia e, nello specifico, in base ai dettami stabiliti dalle norme cogenti in materia. Per sua fortuna nulla è successo e, pertanto, questa Corte ritiene di non dover aggravare la sanzione, ma rimane il fatto che la Gianchiga ha approfittato del mancato controllo colposo da parte della Federazione, omettendo di adeguare il centro alla normativa di sicurezza e, tra l'altro, risparmiando notevoli somme da tale omissione.

Questa Corte ritiene, inoltre, errato il ragionamento logico seguito dal Tribunale che ha ritenuto applicabile la circostanza attenuante generica, per avere l'incolpato affidato il CTF alla Gianchiga *anche al fine di promuovere il CTF e, indirettamente, il gioco delle Bocce nel territorio*. Scrive infatti il giudice di primo grado che, *“vista la contemporanea sussistenza di circostanze aggravanti e attenuanti, il Tribunale ha ritenuto di operare un giudizio di prevalenza delle aggravanti, sia in ragione del loro numero, che della loro maggiore gravità, con conseguente aumento della pena fino al doppio”*.

In realtà, nessun beneficio è derivato alla Federazione da tale affidamento, ed è lo stesso Tribunale che definendo indiretto il presunto beneficio (tra l'altro neanche provato), conferma come esso sia stato solo ipotetico, non essendoci alcun riscontro probatorio a tale asserzione e, in ogni caso, privo della minima valenza ai fini di poter essere considerata una attenuante che possa definirsi tale. Ne consegue che nessuna attenuante può essere applicata al caso de quo (e comunque, ripetiamo, laddove esistente, non avrebbe alcuna prevalenza sulle aggravanti contestate), ma che, viceversa, debbano applicarsi le aggravanti previste nella misura del doppio.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello della FIB, definitivamente pronunciando:

- respinge il reclamo proposto dai sig.ri Romolo ed Andrea Rizzoli;
- in parziale accoglimento del reclamo avanzato dalla Procura Federale ed in riforma della sentenza impugnata, così provvede.

1. Romolo Rizzoli è risultato responsabile dei fatti a lui ascritti in violazione degli artt. 1, 2 e 10 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, art. 8 dello Statuto F.I.B. e art. 60, comma 2 lett. i) del RGD F.I.B.

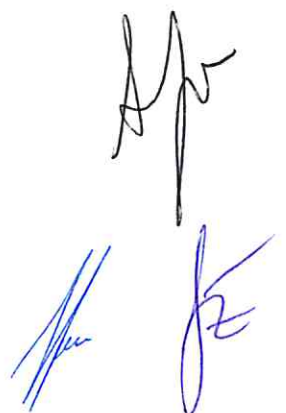


ed art. 39 Reg. Amm.ne e Contab. F.I.B. in combinato disposto con l'articolo 60, punto 2, lettera g):

1a) per il calcolo della pena conseguente all'avere tenuto una condotta non conforme ai principi sportivi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza morale e materiale, per aver concesso e mantenuto, negli anni, l'affidamento di alcuni spazi del CTF all'associazione sportiva Gianchiga, di cui il Presidente è suo figlio Andrea Rizzoli, senza aver esperito alcuna procedura ad evidenza pubblica, senza aver indicato alcun valido criterio di scelta ed in assenza di un qualsivoglia regolamento contrattuale, avendo affidato il centro ad una società senza alcuna esperienza commerciale e che risultava in perdita nell'anno 2011, si richiama l'art. 60.4. lett. b) RGD FIB con riferimento all'articolo 60 comma 2 lettera i) con applicazione, visti i fatti, del massimo della sanzione, aggravata del doppio, la sanzione di **mesi 4**, partendo da un minimo di mesi 2;

1b) per la violazione conseguente alla violazione dell'articolo 39 del Reg. Amm.ne e Contab. Della F.I.B. in combinato disposto con l'articolo 60, 2° comma lettera g, con applicazione dell'articolo 60.4 lettera d) nella misura di mesi 5 oltre il doppio per le aggravanti per un totale di **mesi 10**, oltre l'inibizione per 1 anno a ricoprire incarichi dirigenziali ed a decorrere dalla data della presente sentenza;

1c) per aver commesso gli illeciti in palese conflitto di interesse in quanto la società beneficiata, priva di alcuna esperienza commerciale e con un bilancio in passivo al momento dell'apertura delle trattative, era presieduta dal figlio di Romolo Rizzoli, Andrea, si applica l'articolo 60.4 lettera b) con riferimento all'articolo 60.2 lettera i) con la sanzione di mesi 2 con l'aggravante pari al doppio per un totale di **mesi 4**;



1d) per aver causato un danno economico alla FIB, costituito dalla violazione dei principi di economicità, trasparenza ed imparzialità concedendo alla Gianchiga la struttura del CTF senza che la FIB avesse alcun ritorno economico dall'affidamento del citato centro sportivo ed a fronte, dall'altra, di notevoli introiti da parte della Gianchiga (tra l'altro ben superiori a quelli ufficialmente riscontrabili dai bilanci della stessa società diletantistica), deve applicarsi l'articolo 60.4 lettera b), con riferimento all'articolo 60.2 lettera i, con la squalifica applicata di mesi 1, senza alcuna aggravante in considerazione delle considerazioni svolte al precedente punto 1b);

1e) pertanto, il totale della squalifica da irrogare nei confronti di Romolo Rizzoli è pari a **mesi 19**.

2. Andrea Rizzoli è risultato responsabile dei fatti a lui ascritti, in violazione degli artt. 1, 2 e 10 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, art. 8 dello Statuto F.I.B. e art. 60, comma 2 lett. i) del RGD F.I.B. ed art. 39 Reg. Amm.ne e Contab. F.I.B. in combinato disposto con l'articolo 60, punto 2, lettera g):

2a) per l'applicazione della sanzione deve farsi riferimento all'articolo 60.4 lettera b) RGD FIB, per aver mantenuto dal 2015 e fino al 2017 una condotta non conforme ai principi sportivi di lealtà, probità, rettitudine, correttezza morale e materiale quale Presidente della Gianchiga ASD, in relazione alla gestione della porzione di area del CTF di Roma affidata in conflitto di interesse alla società medesima dalla FIB approfittando dei rapporti di parentela padre-figlio, deve applicarsi l'articolo 60.4 RGD FIB lettera b) con riferimento all'articolo 60.2 lettera i), con la squalifica di mesi 2 con l'aggravante pari al doppio per un totale di **mesi 4**;

Three handwritten signatures are present in the bottom right corner. One is in black ink, and two are in blue ink. They appear to be initials or names of the signatories.

2b) per aver consentito l'accesso a soci e non ai locali adibiti ad uso spogliatoi senza le necessarie autorizzazioni amministrative in materia sanitaria e di sicurezza ed antincendio, esponendoli a pericolo per l'utilizzo di materiali di arredo sprovvisti della relativa certificazione, deve applicarsi l'articolo 60.4 lettera b) con l'irrogazione della squalifica di **mesi 1**;

2c) Per aver mantenuto la suddetta condotta beneficiando di indubbi vantaggi economici derivanti dall'attività svolta all'interno delle aree del CTF affidate alla Gianghiga e senza aver sostenuto alcun onere economico in ragione di tale affidamento, deve applicarsi l'articolo 60.4 lettera b) con riferimento all'articolo 60.2 lettera i), con la conseguente squalifica per **mesi 1** poiché in parte già assorbito dalla successiva violazione di cui all'articolo 60 2° comma lettera g);

2d) per la violazione conseguente alla violazione dell'articolo 39 del Reg. Amm.ne e Contabilità della F.I.B. in combinato disposto con l'articolo 60, 2° comma lettera g, con applicazione dell'articolo 60.4 lettera d) nella misura di mesi 3 oltre il doppio per le aggravanti per un totale di **mesi 6**, oltre l'inibizione per 1 anno a ricoprire incarichi dirigenziali ed a decorrere dalla data della presente sentenza;

2e) pertanto il totale della squalifica da irrogare nei confronti di Andrea Rizzoli è pari a **mesi 12**.

Si trasmette il provvedimento alla segreteria per gli adempimenti del caso.

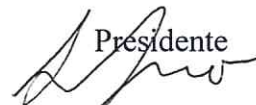
Roma, 16.04.2018

Three handwritten signatures in blue ink are located in the bottom right corner of the page. The top signature is a large, stylized 'M' with a long vertical stroke. Below it are two smaller, more compact signatures.

La Corte Federale di Appello FIB

Prof. Avv. Alberto Gambino

Presidente



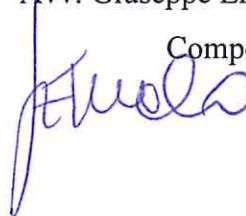
Avv. Prof. Luca Fiormonte

Vice Presidente ed estensore



Avv. Giuseppe Emmolo

Componente



FIB
FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
Via Viminense, 913/115 - 00169 ROMA
Tel. (06) 87924553
Depositato il 19/04/2018